

COMUNE DI MONTIERI

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Gestione del canone e del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 3 Funzionario responsabile
- Art. 4 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 5 Rimborsi e compensazione
- Art. 6 Attività di accertamento e sanzioni
- Art. 7 Riscossione coattiva

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Art. 8 Presupposto del canone
- Art. 9 Soggetto obbligato al pagamento
- Art. 10 Tipologia degli impianti pubblicitari.
- Art. 11 Autorizzazioni, rinnovi e disdette
- Art. 12 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Art. 13 Revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione
- Art. 14 Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
- Art. 15 Rimozione della pubblicità
- Art. 16 Divieti e limitazioni
- Art. 17 Pubblicità effettuata in violazione di leggi e regolamenti
- Art. 18 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Art. 19 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 20 Modalità di applicazione del canone
- Art. 21 Maggiorazioni
- Art. 22 Riduzioni
- Art. 23 Esenzioni
- Art. 24 Dichiarazione

CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 25 Finalità del servizio
- Art. 26 Impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 27 Impianti per affissioni dirette
- Art. 28 Soggetto obbligato al pagamento
- Art, 29 Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 30 Materiale pubblicitario abusivo.
- Art. 31 Determinazione del canone
- Art. 32 Riduzioni del canone
- Art. 33 Esenzione dal canone

CAPO IV OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 34 Presupposto del canone
- Art. 35 Soggetto obbligato al pagamento
- Art. 36 Tipologie di occupazione
- Art. 37 Occupazioni d'urgenza
- Art. 38 Occupazioni abusive
- Art. 39 Domanda di occupazione
- Art. 40 Rimborso spese e deposito cauzionale
- Art. 41 Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 42 Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 43 Modifica, revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 44 Rinuncia all'occupazione
- Art. 45 Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Art. 46 Subentro nella concessione o autorizzazione
- Art. 47 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 48 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 49 Criteri per la determinazione della misura dell'occupazione
- Art. 50 Modalità per l'applicazione del canone

Art. 51 Agevolazioni

Art. 52 Esenzioni

CAPO V – CANONE MERCATALE

Art. 53 Presupposto del cano	ne
------------------------------	----

Art. 54 Commercio su aree pubbliche - Autorizzazioni e concessioni

Art. 55 Occupazioni abusive

Art. 56 Soggetto obbligato al pagamento

Art. 57 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 58 Criteri di commisurazione del canone

Art. 59 Agevolazioni e riduzioni

CAPO VI

Art. 60 Disposizioni finali

Art. 61 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

- 1.Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimoniale indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27.12.2019, n.160.
- 2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il territorio comunale è suddiviso, sulla base del valore economico delle aree e del sacrificio imposto alla collettività, in n° 2 categorie, definite nell'allegato "A" al presente regolamento.
- 3. Per effetto della suddivisione di cui al precedente comma 2., le tariffe ordinarie di cui agli art. 19, comma 1, 31, comma 1, 47 comma 1 e 57, comma 1, sono stabilite applicando:
- a) la tariffa più elevata alle diffusioni di messaggi pubblicitari, alle affissioni ed alle occupazioni realizzate nelle strade e nelle aree rientranti nella I^ categoria;
- b) la tariffa di cui alla precedente lett. a), ridotta all'80%, alle occupazioni realizzate nelle strade e nelle aree rientranti nella II^ categoria
- c) la tariffa di cui alla precedente lett. a), ridotta al 70%, alle diffusioni di messaggi pubblicitari ed alle affissioni realizzate nelle strade e nelle aree rientranti nella II^ categoria
- 4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 5. Le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 30/06/1994 e nel regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 17/12/1998 non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 – Gestione del canone e del servizio delle pubbliche affissioni

- 1. La gestione del canone di cui al precedente art. 1, comma 1, nonché il servizio delle pubbliche affissioni potrà essere gestito:
- a) in forma diretta;
- b) nelle forme associate previste negli artt. 27-30-31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000;
- c) mediante affidamento a terzi, con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 15.12.1997 n.446.
- 2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Consiglio Comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.

Articolo 3 -- Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario responsabile, nominato con atto della Giunta comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al servizio delle pubbliche affissioni, nonché alla riscossione e rimborso del canone di cui all'art. 1, comma 1, comma 1 del presente regolamento.
- 2. in caso di esternalizzazione della gestione ai sensi del comma 1, lett. b) del precedente art. 2, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Il pagamento del canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee nonché il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
- 2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 30 Aprile.

Per l'anno 2021, il termine per il pagamento del canone è differito al 31 Luglio.

- 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimoniale indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
- 4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
- 5. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 6, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
- 7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 8. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 9. Il versamento del canone di cui all'art. 1, comma 1, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 5 – Rimborsi e compensazione

- 1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza motivata, corredata della/e ricevuta/e di pagamento, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o il Concessionario sono tenuti a effettuare il rimborso entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza. Entro lo stesso termine è emesso l'eventuale atto di diniego dell'istanza.
- 2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da Comunicare al Comune, o al concessionario, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune, o al concessionario, a titolo di canone, patrimoniale o mercatale, ovvero di diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale, da computarsi a giorno.

Articolo 6 – Attività di accertamento e sanzioni

- 1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi, al tasso legale, da computarsi a giorno.
- 2. Per l'occupazione abusiva o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, si applica un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- 3. Per l'occupazione o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per l'occupazione o la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono dovute, in solido, dal contravventore e da coloro che risultino aver concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

- 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 7. Il Comune, o il soggetto affidatario della gestione del canone, che, decorso il termine ultimo per il pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito, potrà concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.
- 8. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche con riguardo al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimoniale indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nonché, in quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 7 – Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune, dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, ovvero dal Concessionario del Servizio di riscossione coattiva del canone.

CAPO II

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 8 – Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aeree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al capo IV del presente regolamento.

Articolo 9 – Soggetto obbligato al pagamento

1. E' tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione afferente al mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario in maniera abusiva.

2. E' altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) Insegna di esercizio:

Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si considerano "insegne di esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente, opachi, luminosi o illuminati che siano – esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

b) Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, nei limiti previsti dal Nuovo codice della Strada.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e) Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità

con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f) Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g) Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) Pre-insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

L'installazione di preinsegne è soggetta al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

2. L'elencazione di cui al comma 1 deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 11 - Autorizzazioni, rinnovi e disdette

- 1. L'effettuazione della pubblicità lungo strade di proprietà o di competenza comunale, o in vista di esse, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.
- 2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria.

Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

- 4. Il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere richiesta con le seguenti modalità:
- a) domanda in carta legale, indirizzata al Funzionario Competente, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo verrà installato;
- b) la domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione (disegni, fotografie, etc.) che il competente ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria, e comunque la dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà (o di competenza) comunale.
- 5. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in 2 (due) mesi.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 30 giorni.

- 6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
- 7. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, al rilascio del provvedimento autorizzatorio.
- 8. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi, in caso di gestione diretta, o al Concessionario della gestione, ai fini del controllo per l'applicazione del canone.
- 9. Per quanto non previsto nel presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con il richiedente al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.
- 10. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
- c) tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui commi precedenti che non richiedono installazione di appositi mezzi o impianti, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento.
- 11. La domanda deve essere comunque presentata in qualsiasi caso al Comune o al Concessionario e deve contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, quelli del soggetto solidalmente obbligato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il contenuto del messaggio pubblicitario e l'esatto periodo di svolgimento.

- 12. Deve essere comunque data preventiva comunicazione in qualsiasi caso al Servizio di Polizia Municipale indicando, oltre ai dati identificativi del richiedente, il contenuto del messaggio pubblicitario, l'esatto periodo e il luogo di diffusione. Per la pubblicità fonica valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dall'art. 12 del presente regolamento.
- 13. La pubblicità mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari è consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, decoro o di opportunità. Se effettuata su spazi ed aree pubbliche, deve essere richiesta autorizzazione al Servizio di Polizia Municipale indicando il messaggio pubblicitario che si intende diffondere, il giorno, l'orario ed il luogo di diffusione.
- 14. Il rinnovo dell'autorizzazione è richiesto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
- 15. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
- 16. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. Per la pubblicità permanente la disdetta ha effetto dall'annualità successiva a quella di presentazione.

Articolo 12 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

- 1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
- 2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare, ha l'obbligo di:
- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- h) versare il canone alle scadenze previste.
- 3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi dell'autorizzazione in questione.
- 4. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
- 5. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
- 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
- 7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 13 – Revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione

- 1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
- 2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
- 3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 14 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

- 1. Costituiscono causa di decadenza dall'autorizzazione:
- a) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dal rilascio, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
- b) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- c) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.

- 2. Costituiscono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 15 – Rimozione della pubblicità

- 1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
- 2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 16 - Divieti e limitazioni

- 1. E' vietata ogni forma di pubblicità, con cartelli od mezzi pubblicitari, lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.
- 2. La pubblicità fonica, in base alle norme del Codice della Strada, è vietata se effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, fatta eccezione per i messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco e per i candidati a cariche pubbliche durante la campagna elettorale, rilasciata dal competente ufficio.
- 3. La pubblicità eseguita a mezzo acustico fisso, o con veicoli, è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 per non più di cinque giorni consecutivi, escluso i festivi, deve essere effettuata in modo da non arrecare disturbo e nei limiti previsti dalla legge, previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente.
- 4. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, entro 300 mt, da ospedali, case di cura e di riposo, e durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e private di edifici di culto.
- 5. E' vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio dei manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, nonché l'apposizione dei volantini sulle auto in sosta.
- 6. E' consentita la pubblicità a mezzo volantinaggio (distribuzione a mano). L'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente, previa richiesta degli interessati, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e del giorno, l'ora e luogo di diffusione.

Articolo 17 – Pubblicità effettuata in violazione di leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può procedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 18 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al precedente art. 6, comma 2, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179 legge n.296/2006.
- 3. La pubblicità abusiva immediatamente coperta, in modo da essere privata di efficacia, è rimossa a cura dei responsabili, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 4. il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 19 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. Il canone si applica sulla base dei valori della *tariffa standard annua* e della *tariffa standard giornaliera* indicati all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n.190/2019, ovvero dei valori modificati con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 2. La graduazione delle tariffe tiene conto:
- a) della classificazione delle strade;
- b) della superficie del mezzo pubblicitario e della modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) della durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

- d) del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- 4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi pubblicitari bi-facciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 6. Per mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. E' considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
- 9 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno *e* per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
- 10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
- 11. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, il canone è dovuto per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.
- 12. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, nonché per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
- 13. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali

soste di questo per esigenze di servizio o manutenzione. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

- 14. L'ammontare del canone è determinato:
- a) per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi non inferiori all'anno solare, dal risultato finale ottenuto moltiplicando, in sequenza, per ciascuna fattispecie, la tariffa base annua di cui al precedente art. 19, comma 1 per i rispettivi coefficienti moltiplicatori riportati nell'allegato A) al presente regolamento e per la misura della superficie complessiva del mezzo pubblicitario;
- a) per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi inferiori all'anno solare, dal risultato finale ottenuto moltiplicando, in sequenza, per ciascuna fattispecie, la tariffa base giornaliera di cui al precedente art. 19, comma 1, per i rispettivi coefficienti moltiplicatori riportati nell'allegato A) al presente regolamento, per la misura della superficie complessiva del mezzo pubblicitario e per il numero dei giorni di diffusione del messaggio.

Articolo 21 – Maggiorazioni

- 1. Al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono applicate le maggiorazioni di cui ai successivi commi.
- 2. Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità:
- a) maggiorazione del 100 per cento qualora la pubblicità ordinaria e la pubblicità effettuata con veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata;
- b) maggiorazione del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio;
- c) maggiorazione del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 e mq. 8,5 per:
- c1) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.
- c2) affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture;
- c3) pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, quando la medesima è effettuata all'esterno di veicoli in genere.
- 3. Maggiorazioni relative alle dimensioni:
- a) maggiorazione del 100% per superfici superiori a mg. 8,5 per:
- a) pubblicità di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo;
- b) pubblicità di cui al comma 2, lett. c3 del presente articolo.
- 3. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi 2., lett. c), e 3. non si applicano alla pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze.
- 4. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili.

Articolo 22 – Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto della metà:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2. Le riduzioni del canone di cui al comma 1. non sono cumulabili.
- 3. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, il canone è dovuto in misura pari alla metà del canone dovuto per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini.

Articolo 23 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita:
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- g) la pubblicità esposta all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- I) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27/12/2002, n.289, rivolti all'interno degli impianti stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti;
- n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari,
- o) le indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- p) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- q) le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Articolo 24 - Dichiarazione

- 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione) apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale), le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2.Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
- 3. La dichiarazione può essere trasmessa anche per via telematica, mediante posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

- 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 5. In assenza di variazioni la dichiarazione annuale ha effetto per gli anni successivi; la diffusione della pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, effettuato entro il termine di scadenza previsto al successivo art. 21, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

CAPO III

CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Finalità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26 - Impianti per le pubbliche affissioni

- 1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, ragguagliata alla popolazione residente, nonché la loro allocazione, è determinata dalla giunta comunale.
- 2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20%.per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l'80% per cento alle affissioni di natura commerciale.
- 3. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 4. Il Comune destina a proprio uso esclusivo il 10% per cento degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale così come previsti nel piano generale degli impianti, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e comunicati del comune.

Articolo 27 – Impianti per affissioni dirette

- 1. Il comune può concedere a soggetti privati, diversi dall'eventuale Concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
- 3. Le modalità per l'installazione sono quelle di cui all'art. 11 e seguenti del presente regolamento.

Articolo 28 - Soggetto obbligato al pagamento

1. Sono soggetti passivi del canone sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
- 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
- 10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
- 11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
- 12. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 30 -- Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone, maggiorato del 50%.
- 13. Per gli effetti di cui al comma 2. sono responsabili dell'abuso sia colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione, sia la ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Articolo 31 - Determinazione del canone

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 32 - Riduzioni del canone

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.
- 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor

Art. 33 - Esenzione dal canone

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio, anche con l'indicazione di sponsor;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

Costituisce, altresì, presupposto per l'applicazione del canone l'occupazione, anche abusiva, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35 - Soggetto obbligato al pagamento.

- 1.Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, in rapporto alla misura dell'area o dello spazio sottratti all'uso pubblico.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi del presente articolo, per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato di aree a ciò destinate dal Comune, il canone è dovuto:
- a) nel caso che le aree siano concesse a cooperative costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, dalle cooperative medesime indipendentemente dal numero dei soci utilizzatori di tali aree;
- b) nel caso che le medesime aree siano concesse a più soggetti utilizzatori in tempi diversi della giornata, dai vari soggetti in misura proporzionale comunque risultante dall'atto di concessione.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone sono computate in dodicesimi, e comunque non superiore a 29 anni, come disposto con l'art.27, comma 5, del D.Lgs 30/04/1992, n 285 (Nuovo Codice della strada) che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, di durata inferiore all'anno.
- c) le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono considerate temporanee.
- 2. qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 – Occupazioni d'urgenza

- 1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata anche prima di aver ottenuto il formale provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
- a) adottare immediatamente le misure, in materia di circolazione stradale, previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 30 e successivi DPR.16.12.1992 n.495)
- b) dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione, in forma scritta, all'amministrazione Comunale ed al servizio di polizia locale;
- c) presentare la domanda di cui all'articolo 39, per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, entro 5 giorni dall'inizio dell'occupazione.
- 3. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare se esistono le condizioni di urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e sarà applicabile il disposto dell'articolo 38 del presente regolamento.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima, nonché le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui al precedente art. 36;
- c) le occupazioni effettuate in contrasto al provvedimento di sospensione di cui all'art. 44. del presente regolamento.

- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Servizio Polizia Municipale accerta la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, nonché di quelle per la custodia dei materiali rimossi.
- 3. Resta, comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per l'effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al precedente art. 6, comma 2, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
- 5. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 39 - Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi soprastanti o sottostanti tali aree, deve preventivamente presentare apposita domanda all'ufficio competente, volta al rilascio dell'atto di autorizzazione o di concessione, anche se l'occupazione è esclusa dall'applicazione del canone. Sono fatti salvi i casi di occupazione d'urgenza, per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 37.
- 2. La domanda deve essere redatta in carta legale e deve contenere i seguenti elementi:
- a) dati anagrafici, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- b) se la domanda è presentata da persona giuridica, sarà indicata la denominazione, la sede ed il codice fiscale e/o partita IVA, nonché le generalità complete ed il codice fiscale del legale rappresentante, l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede.
- c) l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- d) la misura espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e quando trattasi di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie; la durata dell'occupazione;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
- f) le motivazioni dell'occupazione;
- g) se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi edilizi soggetti a comunicazione, segnalazione certificata, permesso di costruire o autorizzazione alla manomissione del suolo, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
- h) per le occupazioni che necessitano di ordinanza di regolazione del traffico, deve essere presentato il relativo atto emesso dal servizio di polizia locale, oppure l'emissione della stessa può essere richiesto nella domanda di occupazione di suolo pubblico;

- g) l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento
- 3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) disegno o planimetria della zona, con l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- b) fotografia della zona o area interessata dall'occupazione, quando trattasi di occupazioni permanenti;
- c) eventuale nulla-osta di altri Enti, se previsto da norme di legge o regolamenti vigenti in materia.
- 4. Ai fini del rilascio del provvedimento finale, resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione, di richiedere ulteriori elementi integrativi da allegare alla domanda.
- 5. Il provvedimento amministrativo non è necessario per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende strumentali ai servizi medesimi, ritenendo tale obbligo assolto con il pagamento del canone.
- 6. La domanda di concessione per le occupazioni permanenti deve essere inoltrata **30** giorni prima dell'inizio delle medesime.
- 7. La domanda di autorizzazione per le occupazioni temporanee deve essere inoltrata **15** giorni prima dell'inizio delle medesime.
- 8. L'Amministrazione comunale ha facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 7 e 8, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 9. Il procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione, per il quale si osservano le disposizioni contenute nella L. 07.08.1990, n. 241, deve concludersi entro il termine di **30 giorni,** decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda, che, in caso di spedizione tramite il servizio postale o di inoltro tramite P.E.C. corrisponde alla data di ricezione.
- 10. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o che l'ufficio comunale, competente al rilascio del provvedimento, ravvisi la necessità di integrazioni particolari, in relazione alla tipologia dell'occupazione, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari, entro un termine da stabilirsi in relazione al tipo di integrazione da effettuare. In tal caso il termine di cui al comma 9 è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione, entro il termine previsto, si riterrà come atto di rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
- 11. Il procedimento si concluderà con la verifica della regolarità della domanda, della documentazione allegata e con l'acquisto dei necessari specifici pareri di altri uffici comunali, da esprimersi entro **10** giorni, dalla data di ricezione della richiesta. Nel caso di esito favorevole della domanda, sarà rilasciato il relativo provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 12 Il procedimento dovrà essere concluso entro il termine di cui al comma 9 anche nel caso di provvedimento di diniego, potendosi ravvisare l'occupazione richiesta in contrasto con norme di legge o regolamenti vigenti o con interessi generali della collettività.
- 13. L'atto di concessione o autorizzazione o il provvedimento di diniego sono emessi dal Responsabile della struttura alla quale compete l'applicazione del canone.

- 14. L'atto di concessione o autorizzazione è accordato salvo diritti di terzi e rilasciato dietro effettuazione, da parte del richiedente dei seguenti adempimenti:
- a) versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
- b) presentazione di marca da bollo da Euro 16,00 da applicarsi sull'originale del provvedimento, anche in forma telematica, salvo i casi di esenzione in materia di marca da bollo.
- 15. Qualora il provvedimento autorizzatorio riguardi passi carrabili, al richiedente è consegnato apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, in conformità alle disposizioni del nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché a seguito di disposizione contenuta nel provvedimento; il predetto cartello è finalizzato anche a facilitare i controlli degli organi preposti.
- 16. Il mancato ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il termine assegnato dall'amministrazione Comunale, comporta la decadenza del provvedimento, fermo restando l'obbligo, per il richiedente, del versamento degli oneri di cui all'articolo 39 comma 1.

Articolo 40 - Rimborso spese

- 1. Il richiedente deve provvedere al versamento dei seguenti oneri a titolo di rimborso spese:
- a) spese relative al rilascio del cartello segnaletico di cui all'articolo 39 comma 15 del presente regolamento, nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 41 – Contenuto della concessione o autorizzazione

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
- a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafico o sede legale;
- b) l'indirizzo di recapito, se diverso di quello di cui al punto a);
- c) la tipologia dell'occupazione, l'ubicazione sul territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o metri lineari;
- d) la durata dell'occupazione, di norma non superiore a 9 (nove) anni, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali;
- e) le prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- f) la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento per motivi di pubblico interesse;
- g) gli obblighi del titolare del provvedimento;
- h) l'espressa riserva che l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.
- 2. Nel provvedimento è indicato il numero e la data, che saranno attributi in ordine cronologico della data del rilascio, distintamente secondo che si tratti di concessione o di atto di autorizzazione.

Articolo 42- Obblighi del titolare del provvedimento

- 1. Il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) limitare l'occupazione allo spazio o aree concessi;
- c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo rinnovo ottenuto prima della scadenza, secondo le modalità di cui all'art. 47;
- d) utilizzare lo spazio o aree concessi, soltanto per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione, al fine di non limitare diritti di terzi o di non arrecare danni ai medesimi;
- e) rispettare le norme in materia di circolazione stradale;
- f) risarcire l'Amministrazione comunale di ogni eventuale spesa che possa derivare per effetto delle opere realizzate o manufatti posti in esercizio;
- g) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale la variazione della propria residenza anagrafica o dell'indirizzo di recapito e l'eventuale variazione della rappresentanza legale;
- h) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione, del provvedimento o del cartello di cui al precedente art. 39, comma 15, allegando copia di denuncia prodotta all'autorità competente, al fine di ottenerne un duplicato a proprie spese;
- i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- I) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o proroga; in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- m) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima 'occupazione;
- n) non sub-concedere o trasferire a terzi l'autorizzazione o la concessione;
- o) versare il canone alle scadenze previste.
- 2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
- 3. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2.
- 4. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.

- 1. Il competente ufficio comunale, può, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di variazioni ambientali, di viabilità, nonché per altri motivi di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato. La revoca è comunicata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso tale termine, i predetti lavori saranno eseguiti d'ufficio con diritto di rivalsa delle spese a carico del titolare medesimo.
- 2. La revoca dà diritto soltanto al rimborso del canone, senza corresponsione di interessi, o alla riduzione del medesimo, limitatamente al periodo in cui il titolare non usufruirà dell'occupazione. Il rimborso o la riduzione del canone sono disposti con apposito prospetto di determinazione e saranno effettuati al termine dei lavori di rimessa in pristino, di cui al comma 1, dopo nulla-osta, dell'Ufficio comunale competente alla verifica del corretto espletamento dei lavori medesimi, da emettersi entro 30 giorni dal termine dei lavori stessi. Il rimborso è, comunque, subordinato alla presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, nel caso di rimborso, della ricevuta di pagamento del canone per il periodo in corso.
- 3. Nel caso di revoca il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire, all'Ufficio comunale competente al rilascio dei provvedimenti anzidetti, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 39, comma 15.
- 4. In occasione di eventi eccezionali e straordinari, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di giorni 3, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione o autorizzazione sarà rimborsato il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il suddetto limite.
- 5. La sospensione è comunicata tempestivamente, al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione, e potrà prevedere, oltre alla sua durata, la rimozione totale o la modifica dell'occupazione, nonché l'adozione di particolari provvedimenti, a cura e spese del titolare, ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 44 - Rinuncia all'occupazione

- 1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta, all'Amministrazione Comunale, nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione medesimo. Al termine dei predetti lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati, se trattasi di occupazione permanente, il titolare del provvedimento dovrà restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 39, comma 15.
- 2. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso.

3. Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, prevista nel provvedimento di autorizzazione, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento ed il cartello segnaletico di cui all'art. 39, comma 15, ed avrà diritto al rimborso del canone già versato, escluso il rimborso degli oneri di cui all'art. 40.

Articolo 45 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.

- 1. Costituiscono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 42, comma 1, lettera n), relativa al divieto di subconcessione;
- d) il mancato ritiro del provvedimento;
- e) la mancata realizzazione dell'occupazione entro 30 giorni dalla data del rilascio del provvedimento autorizzatorio, in caso di occupazione permanente, ovvero entro 15 giorni, in caso di occupazione temporanea;
- f) il trasferimento della proprietà dell'immobile o della titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata, con conseguente adozione della procedura di subentro di cui al successivo art. 46.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Costituiscono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario:
- c) la rinuncia del concessionario, ai sensi del precedente art. 44.

Articolo 46- Subentro nella concessione o autorizzazione.

- 1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 42, comma 2.
- 2. Nel caso di trasferimento di proprietà di un immobile o di titolarità di un'attività, ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di arre private, soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà presentare istanza al Comune, che dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato al cedente, nonché gli estremi del versamento del canone, effettuato dal cedente medesimo, per il periodo in corso.
- 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà dell'immobile o titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata.

- 3. Il rilascio, al subentrante, del nuovo provvedimento di concessione o autorizzazione, per il quale sarà seguito lo stesso procedimento di cui all'art.39., comporta la decadenza del provvedimento già rilasciato al cedente, il quale è obbligato, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza, da parte del Comune, a restituire, il cartello segnaletico di cui all'art. 39, comma 15, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
- 4. Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già versato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente.

Articolo 47 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovali alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo, prima della scadenza producendo apposita domanda. La stessa dovrà contenere anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
- 3. La domanda di cui al comma 2 deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazione permanente, indicando la scadenza del rinnovo, ed almeno 5 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni temporanee, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
- 4: Il procedimento volto al rilascio del provvedimento di rinnovo è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 39, per quanto applicabili.

Articolo 48 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. Il canone si applica sulla base dei valori della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera indicati all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n.190/2019, ovvero dei valori modificati con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 2. La graduazione delle tariffe tiene conto:
- a) della classificazione delle strade;
- b) dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) della durata dell'occupazione;
- d) del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa:
- e) del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

Articolo 49 – Criteri per la determinazione della misura dell'occupazione

- 1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione di suolo è determinata in metri quadrati, mentre l'entità delle occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari.
- 2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
- 3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione dello stesso soggetto titolare.
- 4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che, in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
- 5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro quadrato o lineare, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia e che abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 50, ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
- 6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazione la misura è determinata come segue:

a) Passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, privati, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile di modifica all'area pubblica antistante. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area privata ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato con l'apposito segnale previsto dal Nuovo Codice della Strada.

b) Occupazioni di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di occupazioni con cavi o condutture la misura è determinata in metri lineari

c) Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili

Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione.

d) Autovetture per trasporto pubblico o privato

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone, la misura è costituita dalla superficie dei singoli posti assegnati.

e) Distributori di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie relativa all'intera area di esercizio, come risulta dall'atto di concessione, indipendentemente dalle occupazioni che insistono su tale area, quali colonnine montanti, chioschi, altre strutture di servizio, nonché i depositi sotterranei per qualsiasi utilizzo relativo all'attività.

Articolo 50 – Modalità di applicazione del canone

- 1. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di cui all'art. 48 per il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 1 comma 3, per la misura dell'occupazione (Art. 49).
- 2. Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera di cui all'art. 48 per il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 1 comma 3, per la misura dell'occupazione (Art. 49), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
- 3. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto dividendo la tariffa di base giornaliera (art.48) per 24 (ore del giorno) e moltiplicando in sequenza l'importo così ottenuto per il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 1 comma 3 per la misura dell'occupazione (art. 49) per il numero delle ore di occupazione. Le frazioni di ora sono computate per intero.
- 4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, avente lo stesso coefficiente moltiplicatore di cui all'All. A, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
- 5. Il canone come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'entità egli oneri predetti e l'eventuale maggiorazione da applicare in conseguenza al canone dovuto, sono determinati con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è

quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato, per ciascuna annualità, entro il termine di cui all'art. 4, comma 2, in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

Articolo 51 – Agevolazioni

- 1. Per le occupazioni temporanee afferenti alla tipologia di occupazione, "chioschi, chalet e simili aree per la vendita, l'esposizione e/o somministrazione di merci e prodotti di qualsiasi genere, aree per manifestazioni varie", la tariffa è pari al 50% della tariffa di base giornaliera
- 2. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità: Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
- 3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 52 – Esenzioni

- 1) Sono esenti dal canone:
- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi; da enti religiosi quando le occupazioni siano connesse esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato; da enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917, quando le occupazioni siano connesse esclusivamente a finalità specifiche di assistenza, sanità, cultura, ricerca scientifica, sport e ricreazione;
- b) occupazioni realizzate esclusivamente a favore di soggetti portatori di handicap;
- c) innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- d) segnaletica relativa alla circolazione stradale, purché non contenga indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di pertinenza privata e le aste delle bandiere;
- e) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) occupazioni con tavoli per la raccolta di firme per referendum o petizioni;
- g) pensiline o tettoie delle stazioni e fermate di servizi pubblici di trasporto nonché le relative tabelle indicative e degli orari;
- h) occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, anche quando la sosta è effettuata al di fuori dei posteggi ad esse assegnati o la sosta medesima sia prolungata nelle ore notturne, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- i) occupazioni di aree cimiteriali;
- j) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e compreso la sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
- k) occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
- I) occupazioni di pronto intervento con steccati, pali di sostegno, protezioni in genere, per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore, con contestuale comunicazione al Servizio Polizia municipale;
- m) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, collocati in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- n) occupazioni momentanee e/o permanenti con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, o a scopo ornamentale debitamente autorizzate dal Comune che ne ravvisa l'utilità pubblica al fine di delimitare spazi di servizio e realizzate con contenitori facilmente movibili;
- o) occupazioni per traslochi e manutenzione del verde, con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- p) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, ovvero da associazioni non aventi finalità di lucro, per manifestazioni pubbliche, festeggiamenti e simili, per finalità istituzionali, politiche, religiose, culturali, sportive;
- q) occupazioni con cassette postali e cabine telefoniche e con cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
- r) occupazioni di aree permanentemente destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale;
- s) occupazioni di suolo pubblico e/o di spazi soprastanti e/o sottostanti, inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare, salvo quanto disposto all'art. 21, commi 2, 3, 4 e 5.;
- t) occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune;
- u) occupazioni realizzate con tende;
- v) occupazioni realizzate con cassonetti;
- w) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per lavori appaltati dal Comune;
- 2. Per l'anno 2021 sono esenti le occupazioni realizzate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 25.08.1991, n. 287, sino alla data del 31.12.2021.

CAPO V

CANONE MERCATALE

Articolo 53 – Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio
- 3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al precedente Capo IV ed all'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui comma 842 della legge, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 54 – Commercio su aree pubbliche - Autorizzazioni e concessioni

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita sono contenute nel vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 55 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.

Articolo 56 - Soggetto obbligato al pagamento

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione.
- 2. Le occupazioni di suolo regolarmente concesse per il commercio su aree pubbliche possano essere utilizzate da altri in assenza del concessionario. In tal caso, l'occupante (*spuntista*) purché ne abbia titolo, è tenuto al pagamento del canone secondo la tariffa stabilita per tale tipologia di occupazione.
- 3. La variazione della titolarità della concessione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
- 4. Nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante

Articolo 57 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della Legge n.190/2019.
- 2. Ai fini della graduazione della tariffa standard si applicano i criteri di cui all'art. 48, commi 1 e 2.

Articolo 58 – Modalità di applicazione del canone

1. L'ammontare del canone dovuto è determinato applicando le modalità di cui all'art. 50, commi 1, 2 e 3.

Articolo 59 – Agevolazioni e riduzioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40%.

CAPO VI

Articolo 60 - Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
- 2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 61 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.



ALLEGATO "A"

Al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DEL COMUNE CON LA CLASSIFICAZIONE

Centro Abitato	Area di circolazione	Categoria
Montieri	Via Roma – Via Giacomo Matteotti – Piazza Antonio Gramsci	1
Boccheggiano	Via Torquato Tasso – Piazza Armando Diaz – Piazza del Minatore	1
Gerfalco	Via VI Novembre – Via Arduino Barlettai	1
Travale	Piazza Roma – Via Capitano Grassini	1
Tutti	Tutte le altre aree di circolazione	2